

Statuto “CRISPY CINEMA CLUB APS”

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii. e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “**CRISPY CINEMA CLUB**” (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Modena.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo “APS” e diventerà “**CRISPY CINEMA CLUB APS**”. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci e delle socie non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.

L'Associazione promuove la cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016. In particolare scopi dell'Associazione sono: comprensione del cinema come linguaggio universale; formazione di uno sguardo critico e consapevole sulla realtà; educazione alla lettura critica del linguaggio audiovisivo; valorizzazione del patrimonio cinematografico, promozione del dibattito e del confronto sui temi sociali, attraverso il medium cinematografico; sostegno dei nuovi talenti e delle produzioni indipendenti, garantendo la pluralità delle voci e delle visioni; creazione di spazi di condivisione e comunità attorno all'esperienza cinematografica.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali l'Associazione di propone di svolgere, in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione si propone di esplicare tali attività di interesse generale e per sviluppare gli scopi istituzionali nei seguenti modi, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di proiezioni, rassegne e festival cinematografici;
- realizzazione di corsi, workshop e seminari sulla storia, teoria e tecnica del cinema;
- attivazione di cineforum e gruppi di discussione;
- creazione di una cineteca e biblioteca specializzata;
- produzione di contenuti critici e didattici;
- collaborazione con scuole e istituzioni culturali;
- sostegno a giovani filmmaker;
- promozione del patrimonio cinematografico locale e internazionale attraverso eventi, pubblicazioni e attività formative.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Volontari e volontarie

Articolo 3

Per realizzare le proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e associate, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale (D.lgs 117/17 art. 17, comma 1 e 2). Non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (D.lgs 117/17 art. 17, comma 6). L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (D.lgs 117/17 art. 17, comma 3 e 4). La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o socia, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Soci e socie

Articolo 4

L'Associazione non pone limiti al numero dei suoi soci e delle sue socie. Possono diventare soci e socie tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione, si impegnano a realizzarle e accettano il presente Statuto.

Chiunque desideri aderire all'Associazione e condivida gli scopi e le finalità come delineati nel presente Statuto, deve presentare una domanda formale al Consiglio Direttivo. La domanda deve includere l'impegno a rispettare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Nel caso di minori, la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. I soci minori di età hanno il diritto di votare in Assemblea attraverso i loro genitori o chi ne esercita la responsabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo è responsabile della valutazione delle domande di ammissione e, deliberate le proprie decisioni, deve comunicare il responso alla persona interessata. In caso di rigetto, la motivazione deve essere fornita per iscritto e comunicata entro 60 giorni dalla decisione. L'aspirante socio può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, appellandosi all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

L'accettazione di un nuovo socio/socia diventa effettiva solo dopo il pagamento della quota associativa e il rilascio della tessera sociale. Il Consiglio Direttivo è incaricato di registrare i nuovi soci nel Libro dei Soci dopo il versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Una volta acquisito, lo status di socio/socia ha carattere permanente. Questo status può essere revocato esclusivamente nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse modalità di iscrizione che impongano limitazioni strumentali ai diritti dei soci o che prevedano termini temporali.

Articolo 6

L'Associazione è fondata sui principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di diritti per tutti gli associati e le associate. I soci e le socie hanno il diritto di:

- a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare attivamente a tutte le iniziative e manifestazioni promosse;
- b) riunirsi in assemblea per discutere, votare sulle questioni dell'Associazione e contribuire all'elaborazione del programma di attività;
- c) discutere e approvare i rendiconti finanziari;
- d) eleggere e essere eletti nei componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo.
- e) esaminare i libri sociali dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di 15 giorni tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- f) approvare modifiche allo statuto e l'adozione o modifica dei regolamenti interni.

I soci e le socie acquisiscono il diritto di voto in assemblea se iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e dopo aver versato la quota sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Articolo 7

In linea con l'impegno verso la responsabilità collettiva e il rispetto reciproco, i soci e le socie hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- b) versare le quote sociali secondo le scadenze stabilite dagli organismi dirigenti;
- c) mantenere un comportamento irreprensibile sia nella partecipazione alle attività dell'Associazione che nella frequentazione della sede, rispettando gli altri soci, gli organismi sociali, il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e attrezzature;
- d) sottoporre la risoluzione di eventuali controversie interne agli organismi di garanzia dell'Associazione o, in loro assenza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale versata dai soci e dalle socie non costituisce un titolo di proprietà né conferisce diritti di partecipazione ai proventi dell'Associazione. Tale quota non è rivalutabile, rimborsabile né trasmissibile. È da intendersi come un contributo economico periodico, che i soci e le socie forniscono come forma di sostegno finanziario alle attività dell'Associazione.

Articolo 8

La perdita della qualifica di socio o socia può avvenire per i seguenti motivi:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- d) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- e) dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- f) espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo nei confronti del socio o della socia può adottare diversi provvedimenti disciplinari - richiamo scritto, sospensione temporanea della tessera sociale per un periodo non superiore a un anno, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, espulsione o radiazione con ritiro definitivo della tessera sociale - per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) atti o comportamenti che denigrano l'Associazione, ostacolano il suo sviluppo, provocano gravi disordini durante le assemblee, o attentano al buon andamento della vita associativa;
- c) danni morali o materiali all'Associazione, ai suoi locali o attrezzature, o ad altri soci;
- d) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altri beni di proprietà dell'Associazione o gestiti da essa.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. La contestazione e la difesa dovranno avvenire con la seguente procedura

- a) il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto al socio o alla socia l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente;
- b) all'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio o della socia, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo;
- c) del provvedimento adottato dovrà essere data comunicazione scritta al socio o alla socia, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile; i provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Patrimonio Sociale

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le risorse economiche derivanti da fonti di entrata diverse.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti di entrate diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi e proventi delle attività di raccolta fondi e di cui all'art. 7 e delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

È prevista la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione e fondo di riserva ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo

parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su indicazione dell'assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva e il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 13

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organi dell'Associazione

Articolo 14

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione.
- c) Il Presidente

È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Assemblea dei soci e delle socie

Articolo 15

L'Assemblea dei Soci e delle Socie è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci e delle socie dell'Associazione che la costituiscono.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci e le socie iscritte nel Libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio e socia in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio o della socia che partecipa e vota a distanza.

Articolo 16

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 17

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) determina i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- j) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Consiglio Direttivo

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo (denominati amministratori e amministratrici) non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Ogni mandato del Consiglio Direttivo dura 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci e delle Socie. L'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente: convoca e presiede il Consiglio;
- b) un Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimenti di questi, ne assume le mansioni.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Articolo 21

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Presidente

Articolo 22

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Organo di Controllo

Articolo 23

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del C.C.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 C.C.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Revisione Legale

Articolo 24

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. Per deliberare lo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 5.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Disposizioni finali

Articolo 26

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del D.Lgs. 33/2021, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Firme dei soci fondatori